



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L.R. n. 23/2005, art. 43. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali. Proposta di regolamento.

RELAZIONE

Lo schema di regolamento che si presenta al Consiglio regionale si propone di dare attuazione alla legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio – assistenziali” che, nel disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, rinvia ad uno o più regolamenti di attuazione.

In particolare, l’art. 43 della legge regionale n. 23/2005 rinvia alla disciplina regolamentare la determinazione dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento delle strutture residenziali e a ciclo diurno; la definizione dei relativi procedimenti di verifica e concessione; la definizione dei criteri per la valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi e dei criteri per la determinazione della compartecipazione alla spesa; la composizione e il funzionamento degli organismi di consultazione, partecipazione, concertazione e monitoraggio e ogni altro profilo attuativo espressamente previsto.

L’approvazione del regolamento di attuazione comporterà, inoltre, il definitivo superamento delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni (regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4 recante “Norme per il riordino delle funzioni socio–assistenziali”).

La proposta di regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali introducendo tipologie non previste dalla precedente normativa, più flessibili in termini organizzativi, che tengono conto dei limiti emersi nell’attuazione della normativa abrogata. È prevista, pertanto una maggiore differenziazione delle tipologie d’intervento, ma anche un’organizzazione che prevede più nuclei assistenziali nella stessa struttura, differenziati sulla base delle prestazioni che assicurano e delle intensità delle cure, ma collegati funzionalmente al fine di evitare un’eccessiva specializzazione delle strutture.

La proposta di regolamento configura, pertanto, le strutture sociali come sistemi d’intervento differenziati al loro interno al fine di garantire prestazioni più appropriate, meno standardizzate, in relazione ai bisogni specifici di cura che esprimono le persone ospitate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Oltre alla definizione di requisiti adeguati in termini di personale e di carattere strutturale, la proposta di regolamento promuove modalità d'intervento – in particolare le case famiglia e i gruppi di convivenza, le residenze comunitarie diffuse – meno strutturate, nella quali la vita sociale delle persone ospitate dovrà essere il più possibile assimilabile a quella condivisa dalla maggioranza delle persone.

Numerosi articoli disciplinano le modalità d'integrazione con il sistema sanitario regionale nelle strutture integrate, al fine di una erogazione di prestazioni sanitarie con maggiore continuità è assicurare una presa in carico comune tra strutture residenziali e servizi territoriali sociosanitari.

L'introduzione di un sistema di accreditamento e di accordi contrattuali promuove, oltre ad una maggiore qualificazione delle strutture sociali, l'adozione di modalità organizzative e strumenti condivisi dal sistema sanitario.

La proposta di regolamento è finalizzato alla costruzione di un unico sistema di strutture residenziali e a ciclo diurno, che comprenda tutte le strutture sociali e si integri con le strutture socio-sanitarie, organizzato sulla base degli stessi principi e orientamenti, la stessa organizzazione interna e regolando il passaggio tra una struttura e l'altra sulla base dell'evoluzione della patologia e della problematica.

Numerose disposizioni richiamano l'esigenza che le strutture sociali assicurino il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali e la regolare corresponsione delle retribuzioni: nel caso di accertato mancato rispetto di tali disposizioni il Comune ha l'obbligo di diffidare il soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro 30 giorni e di procedere alla sospensione e revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento. Procedure simili sono state previste per la revoca dell'accreditamento.

Il Titolo I individua nei minori e giovani adulti, nelle persone con disturbo mentale, nelle persone con disabilità, nelle persone con problematiche psico-sociali, negli anziani, i destinatari delle strutture sociali e individua le diverse tipologie di strutture sociali e loro caratteristiche in relazione alle modalità d'intervento e alla complessità organizzativa (articoli 1; 2; 3).

Il Titolo II, disciplina l'articolazione delle strutture sociali (articolo 4) differenziate sulla base della intensità delle cure assicurate alle persone ospitate e dell'entità di prestazioni di carattere sanitario in esse assicurate.

Il Titolo II, Capo 1, definisce le caratteristiche e le peculiarità delle Comunità di tipo familiare e dei Gruppi di convivenza, disciplinando le modalità organizzative e di funzionamento delle Case



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

famiglia, di forme di abitare assistito quali i gruppi di convivenza, di strutture o di famiglie che sappiano assicurare una pronta accoglienza, un temporaneo soddisfacimento di bisogni primari in attesa di interventi più adeguati (articoli 5, 6).

Il Titolo II, Capo 2, definisce le caratteristiche e le peculiarità di strutture residenziali a carattere comunitario, caratterizzate da una bassa intensità assistenziale e a prevalente accoglienza alberghiera, disciplinando nel suo ambito le Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino; le Residenze comunitarie diffuse per anziani; le Comunità residenziali per persone con disabilità; le Comunità di accoglienza per minori e le Comunità alloggio per anziani; le Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (articoli 7, 8, 9, 10, 11,12).

Il Titolo II, Capo 3, disciplina il funzionamento delle strutture residenziali integrate, strutture a maggiore complessità organizzativa che assicurano interventi socio-educativi a maggiore intensità assistenziale integrati da prestazioni sanitarie o da prestazioni socio-educative ad alta intensità, prevedendo Comunità integrate per anziani; Comunità integrate per persone con disabilità; Comunità integrate per persone con disturbo mentale; Comunità socio-educative integrate per minori (articoli 13, 14, 15, 16).

Il Titolo II, Capo 4, disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture a ciclo diurno, distinguendo i Centri di aggregazione sociale, rivolti alla comunità nel suo insieme; dai Centri socio-educativi diurni destinati a specifici gruppi di persone con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, sviluppo di competenze personali e sociali (articoli 17, 18). L'articolo 19 disciplina l'organizzazione dei Centri per la famiglia come strutture sociali collegate funzionalmente ai Consultori familiari.

Il Titolo II, Capo 5, definisce le tipologie dei servizi socio educativi per la prima infanzia, introducendo strutture e modalità d'intervento che tengano conto delle differenziate esigenze delle famiglie, delle domande numericamente limitate che possono esprimere alcune comunità locali, disciplinando l'organizzazione dei Nidi d'infanzia; dei Micronidi e dei Nidi aziendali; delle Sezioni primavera; dei Servizi educativi in contesto domiciliare; degli Spazi bambini e delle Ludoteche; (articoli 20, 21, 22, 23, 24 25, 26).

Il Titolo III, Capo 1, individua i requisiti minimi che le strutture sociali residenziali e a ciclo diurno devono possedere per ottenere l'autorizzazione e prevedendo modalità semplificate, in coerenza con le recenti disposizioni regionali in materia, per il suo rilascio. Il Capo 1 disciplina puntualmente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

le attività di vigilanza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione stessa (articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38).

Il Titolo III, Capo 2, introduce la disciplina dell'accREDITamento nel sistema dei servizi alla persona, e i requisiti ulteriori di qualificazione richiesti per poter erogare servizi e interventi sociali per conto di enti pubblici, le procedure di accREDITamento, di sospensione e di revoca (articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44).

Il Titolo IV regola, in modo omogeneo per tutto il territorio regionale, i criteri per la compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sociali e per la valutazione, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, della situazione economica dei richiedenti sulla base dell'indicatore ISEE (articoli 45, 46).

Il Titolo V disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione, consultazione, concertazione e monitoraggio, previsti dalla legge 23/2005 disciplina il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria; della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari; dell'Osservatorio regionale sulle povertà e dell'Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore sociale (articoli 47, 48, 49, 50, 51).

L'art. 52 infine, considerata la complessità della procedura di accREDITamento, detta disposizioni transitorie in materia di accREDITamento provvisorio.